

ACCERTAMENTO

Il doppio binario della Legge di Bilancio 2023 per gli avvisi bonari di Gianfranco Antico



La **Legge di Bilancio** per il 2023 (L. 197/2022, pubblicata in G.U. del 29.12.2022, S.O. n. 303) - con i commi da [153](#) a [159](#), del maxi articolo 1, ha predisposto un “pacchetto” per gli avvisi bonari, prevedendo un *doppio binario* per la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni: da una parte la **definizione per le annualità 2019, 2020 e 2021** e dall'altra parte l'intervento sulle **rateizzazioni in corso**. Il *filo* che lega entrambe le definizioni è costituito dalla **riduzione delle sanzioni al 3%** (rispetto al 10% ordinariamente applicabile).

Le norme introdotte investono le somme dovute a seguito della semplice **liquidazione delle dichiarazioni** presentate dai contribuenti, sia ai fini Irpef, Ires, Irap e Iva, effettuata sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria.

Infatti, quando dai **controlli automatici** eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'Ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentirne la regolarizzazione, fermo restando la possibilità per i contribuenti di fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, ai sensi del [comma 153](#), dell'**articolo 1**, della **Legge di bilancio 2023**, le somme dovute a seguito del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al **31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021**, richieste con le **comunicazioni** previste dagli [articoli 36-bis D.P.R. 600/1973](#) e [54-bis D.P.R. 633/1972](#), per le quali il termine di pagamento di cui all'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#) (30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute), non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data, possono essere **definite con il**

pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, e con le sanzioni ulteriormente ridotte al 3%.

Il **pagamento** delle somme – integralmente o a rate - deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente stabiliti dagli [articoli 2 e 3-bis D.Lgs.462/1997](#).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, **la definizione non produce effetti** e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Inoltre, la **riduzione sanzionatoria** viene concessa dal [comma 155](#), dell'articolo 1, della **Legge di bilancio 2023**, anche agli avvisi bonari il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

Fermo restando il versamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dallo stesso [articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997](#). Anche in questo caso, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, la definizione non si perfeziona e ritrovano vigore le **ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione**.

In questo contesto di favore dovrebbe – pur se è opportuno attendere indicazioni ufficiali - giocare l'[articolo 15-ter D.P.R. 602/1973](#), norma che **esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento** dovuto a:

a) **insufficiente** versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;

b) **tardivo** versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

A seguito dell'intervento operato sugli avvisi bonari – atti non ancora cartellizzati -, il legislatore ha allungato all'Agente per la riscossione i **termini di decadenza** per la notificazione delle cartelle di pagamento, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Infatti, in deroga a quanto previsto all'[articolo 3 L. 212/2000](#), i termini di decadenza per la **notifica delle cartelle**, previsti dall'[articolo 25, comma 1, lett.a\), D.P.R. 602/1973](#), sono prorogati di **un anno**.

Il legislatore ha pure modificato le regole per la rateizzazione delle somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione.

Infatti, lo stesso articolo 1, [comma 159](#), della **Legge di Bilancio 2023**, interviene sull'[articolo 3-bis, comma 1, del D.Lgs. 462/1997](#), consentendo, di fatto, a tutti i contribuenti – persone fisiche, persone giuridiche, enti, etc. - indipendentemente dall'importo, la rateizzazione in un numero massimo di **20 rate trimestrali**.

Pertanto, il legislatore supera il precedente dettato normativo che autorizzava il numero massimo di rate rispetto all'importo dovuto (otto rate trimestrali di pari importo fino a 5 mila euro, ovvero, se superiori, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo).

Rileviamo che il perimetro normativo delle norme previste dalla Legge di bilancio 2023 è **limitato solo alla liquidazione della dichiarazione e non investe il controllo formale della stessa**, [ex articolo 36 D.P.R. 600/1973](#).

Di fatto, il legislatore – con la complessiva operazione disposta - viene incontro alle esigenze finanziarie dei contribuenti, che spesso hanno “**dichiarato e non versato**”, riducendone il carico sanzionatorio.